

Le nuove intercettazioni: il ruolo del Garante e la privata dimora

Autore: Redazione

In: Diritto penale

I provvedimenti del Garante della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento adottato il 18 luglio 2013 ha prescritto una serie di **misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza** nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche, nonché di controllo preventivo, svolta presso le Procure della Repubblica nei termini di seguito individuati.

Nonostante l'articolata disciplina dedicata alle intercettazioni ed i numerosi tentativi di riforma, il legislatore non si è mai premurato di fissare una definizione del concetto stesso di "intercettazione", rimettendola all'interpretazione giurisprudenziale. Si tratta di una questione di assoluto rilievo, in quanto preliminare rispetto a tutte le altre; è evidente, infatti, che prima di stabilire quale sia la disciplina da applicare alle intercettazioni, occorre individuare se **la particolare situazione oggetto di interesse investigativo o processuale** costituisca effettivamente un'intercettazione o se, invece, possa qualificarsi diversamente. Solo una risposta affermativa imporrà di verificare se sono state rispettate le norme che il codice di rito prescrive.

Fra le definizioni giurisprudenziali più accreditate e più complete va citata quella che di tale concetto hanno dato le sezioni unite della Cassazione; ebbene, secondo le ss.uu., le intercettazioni regolate dalla legge processuale consistono nella: "**captazione, occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione** tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato". Si tratta di una definizione nella quale **ogni espressione lessicale** è fondamentale; per aversi intercettazione la captazione deve essere: occulta: saranno quindi escluse da tale ambito le registrazioni effettuate in modo palese e conoscibile all'intercettato; non contestuale: andare a visionare un'e-mail

contenente la traccia di una conversazione già avvenuta non costituisce intercettazione.

La tutela della privata dimora

Sulla corretta individuazione di cosa debba intendersi per “luoghi di privata dimora”, ai sensi e per gli effetti di cui all’**art. 614 c.p.** richiamato dall’art. 266, secondo comma, c.p.p., sono intervenute numerose pronunce. La S.C. ha chiarito che per luoghi di privata dimora devono ritenersi, oltre all’abitazione vera e propria, quei luoghi che assolvono, attualmente e concretamente, la funzione di proteggere la vita privata (riposo, alimentazione, amministrazione, occupazioni professionali o di svago) di coloro che li posseggono:
il

tutto conformemente alla previsione dell’art. 614 c.p., appositamente richiamato dall’art. 266, secondo comma, c.p.p. Ne consegue che non tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possono considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto **lo ius excludendi alios** rilevante ex art. 614 c.p. (e, quindi, ex art. 266, secondo comma, c.p.p.) non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio.

I presenti contributi sono tratti da

<https://www.diritto.it/le-nuove-intercettazioni-ruolo-del-garante-la-privata-dimora/>